



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
SECONDA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica,
ai sensi dell'art. 281 *sexies*, ultimo comma, c.p.c.,

pronunzia

la presente

S E N T E N Z A

nel proc. n. 2816/2024 RG

promosso da

Parte_1 e *Parte_2*

con l'avv. [REDACTED]

ricorrenti

contro

Controparte_1

con gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED]

resistente

OGGETTO: responsabilità sanitaria per infezione nosocomiale – danno parentale – perdita di *chance*

MOTIVAZIONE

1. *Parte_2* [REDACTED] e *Parte_1* [REDACTED], figli del defunto

Per_1 [REDACTED], hanno adito questo tribunale per sentir condannare l' [REDACTED] [...]

Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti – sia iure proprio sia iure haereditario – poiché il loro padre è [REDACTED] a causa di due polmoniti contratte in ospedale per effetto di due infezioni di diretta origine nosocomiale. Espongono infatti i ricorrenti che loro padre veniva ricoverato in data 27.10.2014 presso il reparto di chirurgia toracica dell' *CP_1* di *CP_1* per essere ivi sottoposto, il successivo 30.10.2014, al programmato intervento chirurgico di pneumonectomia destra per adenocarcinoma polmonare con localizzazione linfonodale. Qualche giorno dopo l'intervento, egli manifestava sudorazione, brividi, dolore al torace e innalzamento della temperatura corporea. Veniva diagnosticata una sindrome da distress respiratorio acuto con polmonite a carico del polmone residuo. Eseguito broncoaspirato, l'esame colturale risultava positivo per *Pseudomonas Aeruginosa* MDR ed i sanitari procedevano a sedazione del paziente e, a seguito di nuovo

episodio di desaturazione, ad intubazione rinotracheale previa broncoscopia. In data 6.11.2014 il quadro clinico veniva così definito: “infezione broncopneumonica sin. Quadro clinico epatologico anche alla luce dei dati bioumorali compatibile con *Multi Organ Failure*”. Veniva poi ritrasferito nel reparto di chirurgia toracica, ancora una volta in una stanza multiletto, nonostante espressa richiesta, da parte del paziente e dei famigliari, di degenza in camera singola. La permanenza presso detto reparto si caratterizzava per un nuovo peggioramento del quadro respiratorio. La broncoscopia rilevava presenza di liquido sieroematico molto abbondante nel polmone e l'esame colturale rivelava la presenza di batteri quali *Klebsiella oxytoca multi S* e *Staphylococcus epidermidis* MSSE. Il 5.12.2014 veniva posizionata PEG ma, nel corso della notte seguente, le condizioni del paziente subivano un netto peggioramento e, alle [redacted] del [redacted] ne veniva constatato il decesso per insufficienza multiorgano conseguente a shock settico refrattario, a sua volta dovuto a broncopolmonite a carico del polmone di sinistra. L'infezione risultava essere di origine nosocomiale. Anche alla luce degli esiti dell'accertamento tecnico preventivo n. 6960/2022 RG (doc. 11 ric.: dott. *Tes_1* [...] e dott. *Persona_2*), i ricorrenti sostengono che il decorso clinico del padre a seguito dell'intervento di pneumonectomia destra del 30.10.2014, sarebbe stato caratterizzato da due episodi di polmonite acquisita in ospedale. Entrambi gli episodi sarebbero di diretta origine nosocomiale: il primo da flora batterica ambientale verosimilmente secondaria a colonizzazione legata alla permanenza postchirurgica in terapia intensiva; il secondo (da *Klebsiella pneumoniae*, isolata su sangue ed endocardite da *Staphylococcus epidemidis*, anch'esso isolato nel sangue ed entrambi multi-sensibili), d'insorgenza o origine nel reparto chirurgico. I ricorrenti chiedono il risarcimento dei seguenti danni: 1) danno non patrimoniale, loro spettante *iure haereditatis*, derivante dall'accertata consapevolezza, in capo al loro padre, dell'approssimarsi della propria fine (3 [redacted] , ai quali aggiungersi i 13 giorni di degenza ospedaliera; 2) danno parentale, considerata la convivenza e la possibilità di sopravvivenza di 5 anni stimata in atp nel 46-50%; 3) danno patrimoniale, poiché loro padre lavorava come architetto alle dipendenze della [redacted] spa, era consigliere e membro della commissione edilizia del Comune di Venezia, con la conseguenza che, con la sua scomparsa, ai ricorrenti era venuta meno una fonte di aiuto economico ovvero, in ogni caso, una certa riduzione dei lasciti di cui essi avrebbero potuto godere in ipotesi di morte intervenuta in tempo certamente successivo.

L [redacted] *Controparte_1* resiste.

2. Acquisito l'accertamento tecnico preventivo; respinte le istanze istruttorie avanzate solo dall'Azienda, in quanto superflue; precisate le conclusioni; al termine della discussione, la causa viene ora decisa col rito previsto dall'art. 281 *sexies*, terzo comma, c.p.c..

3. Ciò premesso, osserva questo tribunale che dal cit. accertamento tecnico preventivo n. 6960/2022 RG (doc. 11 ric.: dott. *Tes_1* dott. *Persona_2*), risulta che “Il primo

episodio insorto il giorno 01.11 fu causato da *Pseudomonas aeruginosa* MDR, e la tipologia di profilo di resistenza testimonia la diretta origine nosocomiale, da flora batterica ambientale verosimilmente secondaria a colonizzazione legata alla permanenza post-chirurgica in Terapia Intensiva. Il secondo episodio, HAP verosimilmente da *Klebsiella pneumoniae* - isolata su sangue - e l'endocardite da *Staphylococcus epidermidis* - anche esso isolato da sangue – ed entrambi multi-sensibili, ebbe insorgenza/origine nel reparto chirurgico. La polmonite acquisita in ospedale (HAP) è evento prevedibile e prevenibile mediante l'applicazione di tutte le procedure assistenziali orientate alla prevenzione, secondo linee guida consolidate ed in uso... In definitiva, sussiste un attendibile nesso di causalità materiale fra la condotta contestata a carico della Struttura Ospedaliera (per incompleto/imperfetto adempimento dell' *CP_1*) e l'infezione da *Pseudomonas* e da *Klebsiella Oxytoca* (come rilevate in atti), e fra quest'ultima ed il *Per_1* ... Il Sig. *Pt_1* ha avuto comprovata percezione della fine imminente, con consapevolezza della fine della vita, in particolare nelle ultime 2 giornate di vita, essendo rimasto nel corso di tutta la degenza, complessivamente, vigile, orientato e collaborante... Il Collegio peritale in risposta alle osservazioni avanzate dalle Parti fa presente che nel caso di specie, per quanto concerne sussiste nesso di causalità "ordinario" fra la condotta sanitaria e l'infezione da *Pseudomonas* e da *Klebsiella Oxytoca* secondo la "preponderanza dell'evidenza", vale a dire che non è applicabile rispetto all'infezione il ricorso alla "perdita di chance", sussistendo una "rilevanza causale" che è al di sopra del "più probabile che non"... Orientativamente, a scopo conciliativo (riservandosi ulteriori eventuali approfondimenti) si può indicare una sopravvivenza a 5 anni, per lo stadio IIa di quella neoplasia polmonare, intorno al 46-50%". I consulenti di entrambe le parti hanno aderito alle conclusioni dell'accertamento tecnico preventivo (v. pag. 32 dello stesso).

Alla luce di tale esito dell'accertamento tecnico preventivo, condiviso anche dai consulenti dell'Azienda, non può esservi dubbio in ordine all'affermazione della sua responsabilità civile (rimanendo irrilevante che il procedimento penale sia stato archiviato).

4. Passando alla quantificazione del danno, quello catastrofale può essere quantificato in euro 11.749,00 per ciascun attore (applicando le tabelle milanesi 2024 per i due giorni accertati).

5. Il danno parentale subito da *Parte_1* , che all'epoca aveva 28 anni mentre suo padre ne aveva 61, va liquidato in euro 33.327,83. Somma finale che si ottiene applicando le tabelle di Roma 2023, non convivenza, altri familiari viventi; si divide 306.616,05 per 23 (i presumibili anni di vita in assenza di adenocarcinoma: 84 anni meno 61 = 23); il risultato lo si moltiplica per 5 (anni stimati in atp) e lo si divide per 2 (chance del 50%).

Sulla base dello stesso calcolo, il danno parentale subito da *Parte_2* , che all'epoca aveva 34 anni, ammonta ad euro 32.710,65.

6. Va invece respinta la domanda con cui gli attori hanno chiesto il risarcimento del danno patrimoniale, poiché loro padre lavorava come architetto alle dipendenze della [REDACTED] spa, era consigliere e membro della commissione edilizia del Comune di Venezia, con la conseguenza che, con la sua scomparsa, ai ricorrenti era venuta meno una fonte di aiuto economico ovvero, in ogni caso, una certa riduzione dei lasciti di cui essi avrebbero potuto godere in ipotesi di morte intervenuta in tempo certamente successivo.

Il rigetto risiede nel constatare in primo luogo che non vi è alcuna prova che il padre contribuisse al mantenimento dei due figli, ed in secondo nell'osservare che l'entità dell'eredità che il padre avrebbe lasciato se fosse sopravvissuto 5 anni (senza trascurare che si trattava di mera *chance*), è un dato meramente ipotetico, disancorato da ogni concreto elemento di fatto.

7. Si impongono quindi le declaratorie di cui in dispositivo.

Le spese di giudizio, comprese quelle dell'atp, seguono la soccombenza.

P Q M

definitivamente pronunciando, respinta ogni domanda diversa, condanna l [REDACTED] [...]

Controparte_1 a pagare a *Parte_2* la somma di euro 44.459,65 e a *Parte_1* la somma di euro 45.076,83, con interessi legali dalla data odierna al saldo, oltre agli interessi legali sulla stessa somma, devalutata alla data del [REDACTED] e quindi rivalutata anno per anno sulla base degli indici Istat.

Condanna la stessa *CP_1* a rifondere ai predetti convenuti le spese dell'accertamento tecnico preventivo e del presente giudizio, liquidate in euro 2.529,00 per spese ed euro 17.930,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge e spese generali, oltre alle spese del ctp, liquidate in euro 5.492,00.

Pone anche le spese degli ausiliari nominati in sede di atp definitivamente a carico dell *CP_1* .

Ai sensi dell'art. 59, lett. d), del dpr 26.04.1986, n. 131 (come modificato dall'art. 7-quater, comma 43, lettera b), del decreto legge 22.10.2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1.12.2016, n. 225), l'imposta prenotata a debito deve essere recuperata nei confronti dell *Controparte_1* .

In caso di diffusione del presente provvedimento, anche per finalità di mera informazione giuridica, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, anche indiretti, di tutte le persone fisiche e giuridiche in esso indicate (art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; art. 9, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016; art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; e delibera del Garante per la protezione dei dati personali 2.12.2010).

Padova, 11 novembre 2024

Il giudice
dott. Roberto Beghini